



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **610**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di Istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il giorno **22 Aprile 2016** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

L'attuale sistema organico di accertamento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, abilità e conoscenze, in esiti ai percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale (IeFP) volti al conseguimento di una qualifica trova fondamento, in Provincia di Trento, nella previsione normativa contenuta nell'articolo 9 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21 e ss.mm.ii., che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b).

La stessa Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, agli artt 60 c. 3 e 64 c.3 dispone che la Provincia autonoma di Trento definisce, con regolamento, le modalità di valutazione e di svolgimento delle prove di esame per l'acquisizione del diploma dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché le modalità e criteri per il rilascio dell'attestato di qualifica.

Nella nostra Provincia le modalità di svolgimento degli esami in oggetto, unitamente a quelle relative al diploma professionale di "Tecnico" sono disciplinate da specifiche disposizioni amministrative di dettaglio, adottate dalla Giunta provinciale e dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, in attuazione delle quali si sono svolti gli esami in oggetto.

Il riferimento è in primis alla deliberazione della Giunta provinciale di data 30.03.2007 n. 662 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 817 di data 21.04.2006 concernente "Modifica Allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1144 di data 01.06.2005 avente ad oggetto: "Criteri per la definizione delle prove d'esame e della valutazione finale, nell'ambito degli esami di qualifica professionale e adozione di un nuovo modello di attestato di qualifica professionale (art. 9 della L.P. 03.09.1987, n. 21)", nonché rideterminazione dei compensi, stabiliti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 6648 d.d. 10.09.1999 e ss.mm.ii., spettanti ai membri aventi diritto e facenti parte delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale e dei diplomi provinciali di formazione professionale".

L'Allegato 1) della citata deliberazione della Giunta provinciale di data 30.03.2007 n. 662 nel punto rubricato "Requisiti di ammissione, durata e struttura dell'esame, modalità di computo del punteggio di valutazione complessiva", ha disciplinato le modalità di svolgimento degli esami di qualifica professionale sia per i candidati interni che per i candidati esterni (privatisti).

Con determinazione della Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 71 del 22.05.2015 avente ad oggetto: "Costituzione commissione d'esame per il rilascio della qualifica professionale anno formativo 2014/2015" sono state riordinate, attraverso l'Allegato C), le disposizioni attuative che regolano le procedure di esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale per il predetto anno formativo.

Il Servizio provinciale competente, nelle more della predisposizione del Regolamento previsto dai citati artt. 60 c. 3 e 64 c.3 della l.p. 7.08.2006 n. 5, ha ritenuto già nell'anno formativo 2014-2015 di avviare un processo graduale di riforma degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con

particolare riferimento alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico.

A tal proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 668 di data 27.04.2015, avente ad oggetto “Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento“, costituisce la disciplina di riferimento per lo svolgimento degli esami di tale tipologia di percorsi formativi con effetti anticipatori della riforma che sarà recata dal citato Regolamento. Tale provvedimento prevede infatti la possibilità di delineare una nuova composizione delle Commissioni esaminatrici preposte all'accertamento dei risultati di apprendimento ed ha pertanto esteso la legittimazione ad assumere la carica di Presidente delle Commissioni di esame, carica riconosciuta prevalentemente a funzionari provinciali, anche ai rappresentanti delle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

Tale sperimentazione si è rivelata proficua sotto il profilo del buon andamento delle procedure di esame; a tal proposito, nell'intento di proseguire nella riforma di tali procedure, la struttura provinciale competente ha istituito l'elenco provinciale dei Presidenti di Commissione ciò al fine di attribuire tale delicato ruolo a soggetti formati e qualificati, capaci di entrare nel merito degli aspetti tecnici delle procedure di esame, in modo da consentire all'Amministrazione provinciale di poter fare affidamento ogni anno formativo, su un congruo numero di persone in grado di svolgere con competenza, attendibilità, imparzialità e professionalità il compito di presiedere lo svolgimento delle sessioni di esami

Conseguentemente la Dirigente del Servizio istruzione e formazione professionale, Università e ricerca ha istituito per l'anno formativo 2015-2016, con propria determinazione dirigenziale n. 174 di data 3.11.2015, l'“Elenco dei Presidenti” di Commissione degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), creato sulla base di appositi criteri.

L'elenco dei Presidenti è stato approvato con determinazione della suddetta Dirigente di data 14.03.2016 n. 34.

Il Servizio medesimo inoltre aveva già anticipato con propria nota alle Istituzioni formative provinciali e paritarie che, proprio in vista della predisposizione del Regolamento citato dagli articoli 60 e 64 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, era intento dell'Amministrazione provinciale procedere ad una rivisitazione dell'esame di qualifica professionale, in coerenza sia al nuovo ordinamento dei percorsi triennali di IeFP in Provincia di Trento, la cui prima attuazione si è conclusa con l'anno formativo 2014/2015, sia agli elementi minimi comuni previsti dall'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di data 20 febbraio 2014, in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il suddetto Servizio provinciale pertanto ha avviato il processo di riforma dell'esame di qualifica triennale al fine di creare un nuovo modello di valutazione dei risultati di apprendimento e, coerentemente, anche definire un nuovo modello di svolgimento dello stesso, con la previsione di far confluire la relativa disciplina nel

sopra richiamato Regolamento in attuazione degli artt. 60, terzo comma e 64, terzo comma della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, che rappresenti strumento unitario ed organico di cui dotarsi.

Nell'ambito di tale processo di riforma il Servizio istruzione e formazione professionale, Università e ricerca, ha richiesto con nota di data 1.07.2015 Prot. n. 343769 all'Istituto Provinciale di Ricerca, Aggiornamento Sperimentazione Educativi (I.P.R.A.S.E.) di collaborare sul piano scientifico-metodologico per l'individuazione della tipologia delle prove da inserire nel nuovo modello di esame.

A tal proposito le Istituzioni formative provinciali e paritarie sono state invitate, con nota prot. n. 507358 di data 7.10.2015, alla presentazione dell'ipotesi di lavoro che I.P.R.A.S.E. stesso ha elaborato in merito; nella stessa riunione convocata per il 21 ottobre 2015, oltre alla proposta "forte" della predisposizione di una "prova esperta" - quale fondamentale elemento innovativo dell'attuale impianto della struttura degli esami di qualifica - sono stati proposti quattro incontri territoriali aventi lo scopo di presentare a tutti i referenti delle Istituzioni formative provinciali e paritarie la proposta di revisione degli esami di qualifica e gli strumenti metodologici fondanti tale processo di revisione.

A partire dal documento metodologico elaborato da I.P.R.A.S.E., denominato "Revisione degli Esami di Qualifica professionale al termine del III anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s. 2015/1016" e condiviso dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie, che fornisce le indicazioni operative per l'elaborazione delle prove d'esame per l'accertamento dei risultati di apprendimento in termini di competenze di base e tecnico professionali in uscita, sono stati elaborati anche altri due strumenti applicativi: ovvero una "Griglia per l'elaborazione e la valutazione della prova esperta" e una "Griglia per l'osservazione e la valutazione delle competenze trasversali". I suddetti tre documenti vengono denominati rispettivamente Allegato nn. 1, 2, 3 e se ne propone la loro approvazione quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Come si evince da tutto quanto precedentemente illustrato, si rende pertanto necessario definire una nuova struttura delle prove di esame sinora disciplinate dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 30.03.2007 e dalle disposizioni dirigenziali sopracitate.

Inoltre preme al relatore evidenziare a questa Giunta che al fine di conferire organicità alla disciplina relativa all'accertamento delle idoneità della qualifica professionale triennale, è stato definito dal Servizio istruzione e formazione professionale, Università e ricerca, un unico ed ulteriore Allegato n. 4) denominato "Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale".

In sintesi l'Allegato n. 4 contiene:

- le disposizioni in merito alla composizione, nomina, costituzione e funzionamento della Commissione esaminatrice, le modalità di individuazione, le funzioni e il ruolo del Presidente;
- le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di qualifica professionale per i candidati interni, adulti e altre tipologie di studenti;

- la tipologia delle prove di esame: articolazione, punteggio, criteri di valutazione e correzione delle prove;
- le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di qualifica professionale per i candidati esterni (privatisti);
- ulteriori disposizioni generali per particolari fattispecie.

Tramite il suddetto Allegato 4) si è proceduto a precisare inoltre l'ambito di applicazione della vigente disciplina in materia di corresponsione dei compensi ai componenti delle Commissioni di esame, attualmente recata dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 19.05.2014 n. 727. Tale rivisitazione è conseguente a quanto emerso in occasione della corretta determinazione dei compensi nella precedente sessione di esame dell'anno 2014/2015 rilevato dal Servizio istruzione e formazione professionale, Università e ricerca, in occasione delle procedure di verifica e liquidazione di tali compensi. In tal senso si propone di confermare la disciplina di cui alla citata deliberazione di data 19.05.2014 n. 727, con le integrazioni specificamente definite nel dispositivo del presente atto.

Infine l'Allegato n. 4 prevede una disposizione di rinvio e di chiusura della disciplina, attraverso la quale si intende demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente l'emanazione di tutte le disposizioni gestionali necessarie a garantire il buon andamento degli esami, anche con effetto integrativo di quanto non espressamente preordinato da questa Giunta con l'Allegato n. 4).

In aggiunta tale disposizione di rinvio demanda al suddetto Dirigente l'emanazione di un'apposita Circolare necessaria a garantire lo svolgimento dell'“Esame per il conseguimento della qualifica professionale al termine del 2° anno del percorso di formazione professionale per estetista biennale”, valido agli effetti di cui alla legge nazionale 4.01.1990 n. 1, recante la disciplina dell'attività di estetista, laddove realizzato dai soggetti attuatori, sulla base delle vigenti previsioni provinciali.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento che precede;
- Esaminata, nell'ambito del processo di riforma degli esami di qualifica professionale da svolgersi al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), la proposta relativa alla tipologia di prove, alla metodologia di elaborazione e di valutazione delle stesse, per l'accertamento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, abilità e conoscenze di base e tecnico-professionali raggiunti dagli studenti di cui al documento metodologico Allegato n. 1) ed ai documenti Allegati nn. 2) e 3) elaborati dall'I.P.R.A.S.E., parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Esaminate infine le nuove modalità in merito allo svolgimento, ai requisiti di ammissione, alla durata, al computo del punteggio di valutazione complessiva dell'esame di qualifica triennale professionale, confluita nell'Allegato n 4) della presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
- Visto il D.P.R. 31.08.1972, n. 670;

- Visto il D.P.R. 1.11.1973, n. 689;
- Vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
- Vista la Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione professionale, che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 5/2006, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b);
- Visto il d.lgsvo 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- Vista la Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e relativo Regolamento adottato con D.P.G.P. del 26 marzo 1998 n. 6-78 /leg e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.P. 01.10.2008, n. 42-149 Leg.;
- Visto l'accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale denominato “Riferimenti ed elementi minimi comuni per esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP” di data 20.02.2014;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 di data 31.08.2015 avente ad oggetto” Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5, e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg. Conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2015-2016.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1581 di data 21/09/2015 avente ad oggetto Approvazione del Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06. 2015.
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 31 marzo 2016 recante “Modifica ed integrazione delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) contenute nel Repertorio provinciale (deliberazione n. 1681 del 3 agosto 2012 e ss.mm.ii.), dei Piani di studio triennali e quadriennali di IeFP (deliberazione n. 1682 del 03 agosto 2012 e ss.mm.ii.), di quarto anno di IeFP successivo al conseguimento della qualifica professionale (deliberazione n. 2171 del 15 ottobre 2012 e ss.mm.ii.), delle denominazioni dei titoli di Diploma professionali (deliberazione n. 635 del 28 aprile 2014) e dei titoli di Qualifica professionale (deliberazione n. 197 del 16 febbraio 2015);
- Esaminati ai fini dell'approvazione della presente deliberazione tutti i documenti citati in premessa;
- Condivisa l'opportunità di applicare, già dal corrente anno formativo 2015-2016, le nuove disposizioni in merito alle prove ed allo svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), così come risultanti dagli Allegati richiamati sia nella premessa che nel dispositivo della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, nell'ambito della riforma degli esami di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP), gli Allegati n. 1), 2) e 3), elaborati dall'I.P.R.A.S.E., che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sono rispettivamente denominati:
 - a) "Revisione degli Esami di Qualifica professionale al termine del III anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s.2015/1016 – Indicazioni operative per l'elaborazione delle prove d'esame";
 - b) "Griglia per l'elaborazione e la valutazione della prova esperta";
 - c) "Griglia per l'osservazione e la valutazione delle competenze trasversali";
2. di approvare altresì, nell'ambito della riforma degli esami di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP), il documento denominato "Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale", di cui all'Allegato n. 4) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre che le disposizioni di cui ai citati Allegati nn. 1), 2), 3) e 4) della presente deliberazione, si applicano a tutti gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale ivi espressamente indicati a partire dall'anno formativo 2015-2016, statuendo nel contempo che tali disposizioni mantengono la loro efficacia fino alla loro modifica e/o integrazione da parte di successiva deliberazione o del Regolamento citato in premessa;
4. di abrogare la precedente deliberazione della Giunta provinciale di data 30.03.2007 n. 662 e, conseguentemente, le deliberazioni di data 01.06.2005 n. 1144 e di data 21.04.2006 n. 817, ivi richiamate, nonché ogni altra disposizione relativa allo svolgimento degli esami di qualifica triennale di cui ai suddetti allegati, limitatamente alla parti incompatibili con eventuali provvedimenti precedenti e/o sopravvenuti alle suddette deliberazioni e con le finalità ed i contenuti del presente atto;
5. di disporre che l'emanazione delle disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di cui ai suddetti Allegati sono definite con atto del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale;
6. di dare atto nel contempo che, ai fini della puntuale determinazione del compenso da corrispondere ai componenti della Commissione di esame, si applicano le disposizioni, di cui all'Allegato A) punto n. 1. rubricato "Compenso spettante ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale di 1° livello"

della deliberazione della Giunta provinciale 19.05.2014 n. 727, disponendo nel contempo, ad integrazione del suddetto Allegato A) quanto segue:

- a) per “compenso omnicomprensivo” si intende la cifra lorda prevista dal citato Allegato A) punto 1. ;
 - b) per “giornata intera” si intende una durata dei lavori della Commissione di esame di almeno sei ore, realizzata sia con orario spezzato (una seduta mattutina ed una pomeridiana) che con orario continuato;
 - c) per “parte” di una giornata si intende una durata dei lavori della Commissione o la partecipazione ai lavori della Commissione, anche in modo discontinuo, di almeno quattro ore;
 - d) la riunione preliminare prevista prima dello svolgimento delle prove di esame verrà remunerata solo se di durata superiore alle 4 ore;
 - e) per i dipendenti provinciali che assumeranno la carica di Presidente, la prestazione é considerata attività di servizio e svolta in orario di lavoro;
 - f) le specificazioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche ai compensi spettanti per i percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dai punti nn. 2., 3. e 4. del citato Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale 19.05.2014 n. 727;
7. di demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale ogni ampia decisione in merito alla articolazioni ed accorpamenti delle Commissioni di esame, al fine di contenere, ove possibile, i costi connessi alla remunerazione dei componenti aventi diritto e di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di esame;
 8. di demandare altresì al suddetto Dirigente l’emanazione di ogni atto di gestione che si renderà necessario, anche con effetto integrativo delle disposizioni non espressamente recate dalla presente deliberazione e dai relativi Allegati, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di esame dei percorsi formativi previsti nella presente deliberazione;
 9. è infine demandata alla competenza del suddetto Dirigente l’emanazione di un’apposita Circolare recante le disposizioni operative necessarie per lo svolgimento dell’Esame per il conseguimento della qualifica professionale al termine del 2° anno del percorso di formazione professionale per estetista biennale”, valido agli effetti di cui alla legge nazionale 4.01.1990 n. 1, recante la disciplina dell’attività di estetista laddove realizzato dai soggetti attuatori, in attuazione di quanto previsto dal punto n. 17 “Disposizioni finali” dell’allegato n. 4.
 10. di dare atto infine che dall’adozione della presente deliberazione non consegue alcun onere diretto a carico del bilancio provinciale.

FRC